

MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 42

CIRCOLARE N. 48/82

Prot. n. 0615/4288/D.C. IV A036/82

Roma, 26 aprile 1982

OGGETTO: Autoveicoli attrezzati per il trasporto di handicappati.

A seguito della lettera 0946/4288/0 del 17.7.1981 indirizzata al C.P.A. di Bologna e per conoscenza agli Uffici in indirizzo ed in attesa di norme definitive che questa Amministrazione si riserva di emanare, si impartiscono le seguenti disposizioni provvisorie in merito all'oggetto.

- 1 Gli autoveicoli attrezzati per il trasporto di handicappati, in quanto destinati al trasporto di persone, debbono rispondere, dal punto di vista tecnico, alle prescrizioni vigenti per le autovetture o per gli autobus a seconda rispettivamente che il numero dei posti del veicolo da cui hanno origine sia inferiore o uguale a nove, compreso il conducente, o superiori a nove, salvo quanto appresso indicato.
- 2 Gli autoveicoli attrezzati per il trasporto di handicappati deambulanti o non deambulanti su carrozzella, per un numero di posti complessivamente superiore alla metà di quelli disponibili, sono classificati come autoveicoli per trasporto specifico di persone in determinate condizioni. I posti restanti sono destinati in via principale ad eventuali accompagnatori e possono essere anche occupati da normali utenti, laddove non vi osti altra normativa. La sistemazione interna di tali autoveicoli potrà non essere del tutto conforme a quanto previsto dalle norme in vigore per la categoria da cui derivano. Non sono comunque ammessi posti in piedi se non eccezionalmente per particolari necessità di assistenza degli handicappati. Si rammenta infine che tali autoveicoli, ai sensi dell'articolo 57 del Codice della Strada, possono essere destinati anche ad uso pubblico.
- 3 Gli autoveicoli non rientranti nella fattispecie prevista al precedente punto 2, e cioè quelli attrezzati per il trasporto contemporaneo di persone e di handicappati deambulanti, e quindi non di quelli su carrozzella, vanno immatricolati come autovetture o autobus e devono rispondere alle rispettive norme tecniche.
- 4 L'eventuale inclusione dei veicoli di cui ai precedenti punti 2 e 3 fra quelli ammessi a godere dei benefici della finanziabilità (ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge 10.4.1981, n. 151) sarà disposta con successivi provvedimenti.
- 5 In linea di massima dovrà essere verificato quanto segue:

a) i sistemi di ancoraggio delle carrozzelle alle strutture della carrozzeria, dovranno essere fissati solidamente al veicolo e dovranno prevedere un sistema di blocco e sblocco di manovra facile e certa.

Il costruttore del veicolo deve rilasciare specifica dichiarazione attestante che l'attacco e la cintura resistono alle forze conseguenti ad accelerazioni non inferiori a 2 g. Per quanto concerne tali sistemi si informa che al momento nessuna unificazione sussiste in materia, in quanto le carrozzelle in uso hanno svariate caratteristiche dimensionali, strutturali e costruttive. E' tuttavia in corso un primo tentativo di unificazione a seguito della decisione presa dalle F.S. di immettere in servizio alcune carrozze idonee ad ospitare gli handicappati, soprattutto nei treni per pendolari. Si fa riserva di far conoscere l'esito del tentativo.

b) Le carrozzelle debbono essere provviste di idonee cinture di sicurezza del tipo a doppia bretella.

c) I sedili per gli handicappati deambulanti devono avere in ogni caso dimensioni non inferiori a quelle prescritte per gli autobus e devono essere provvisti di cinture di sicurezza del tipo a doppia bretella. Il costruttore del veicolo deve rilasciare specifica dichiarazione attestante che l'attacco e la cintura resistono alle forze conseguenti ad accelerazioni non inferiori a 2 g.

d) La sistemazione delle carrozzelle e dei sedili deve essere realizzata in modo da garantire l'agevole circolazione verso gli accessi del veicolo.

e) Gli apparati per la salita e la discesa delle carrozzelle dal piano di calpestio del veicolo sono di norma costituiti da piccole piattaforme sollevabili in senso verticale ovvero da appositi scivoli. Tali apparati devono essere sufficientemente robusti e convenientemente protetti per evitare l'eventuale caduta delle carrozzelle durante la manovra, che dovrà essere effettuata da personale apposito oppure, eventualmente, dall'accompagnatore.

f) L'eventuale scivolo per l'accesso delle carrozzelle non dovrà superare la pendenza del 20 per cento.

g) Se la manovra della piattaforma, ed eventualmente delle porte del veicolo, è realizzata attraverso motori elettrici e trasmissione del tipo irreversibile (ad esempio vite senza fine), dovrà essere verificata la manovrabilità dell'intero sistema con comandi semplici ed affidabili nel caso di mancanza di energia elettrica o di avaria di un organo di comando elettromeccanico.

Le presenti norme entrano immediatamente in vigore in caso di applicazione dell'art. 53 del T.U.
Sino al 1.7.1982, nella applicazione degli artt. 54 e 56 del T.U. potrà parzialmente derogarsi dalle disposizioni della presente circolare (dandone motivata comunicazione a questa Sede) tranne per quanto riguarda i punti 1 e 5.

Gli Uffici in indirizzo vorranno comunicare a questa Sede eventuali dubbi o problemi derivanti dalla applicazione delle presenti norme, per le opportune istruzioni.

IL DIRETTORE GENERALE
dr. ing. Gaetano Danese